ALL'ILL.MO SIGNOR SINDACO
del Comune di Siziano
piazza Negri, 1
27010 SIZIANO (PV)
info@pec.comune.siziano.pv.it

OGGETTO: richiesta attribuzione di numero civico.

Il sottoscritto/a_____ c.f. _____

residente a _____ in via_____

n. tel. _____- email: _____

in qualità di (1)_____ dell'immobile di nuova costruzione / esistente (2) sito in via_____ in relazione al permesso di costruire/SCIA/DIA/CILA(2) n _____ del _____ richiesto da _____

CHIEDE

l'assegnazione della numerazione civica e la fornitura della relativa targhetta come dal seguente prospetto

Num. d'ord	Area di circolazione (specificare il nome della via, viale, vicolo, piazza ecc, sulla quale si aprono gli accessi al/ai fabbricato/i per il quale/i si richiede la numerazione civica)	Specifica del numero degli accessi al/ai fabbricato/i in relazione alla propria natura	
		Accessi pedonali	Accessi carrai

Si allega la somma di € 30,74 per ogni numero civico, da versare tramite il sistema pagoPA https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento
causale: diritti segreteria numeri civici;

Tutta la documentazione dovrà essere inviata a info@pec.comune.siziano.pv.it

Siziano, li_____

IL/LA RICHIEDENTE

_____

(1) proprietario, affittuario ….

(2) cancellare la parte non interessata

ALLEGATI:

□ **Stralcio planimetrico della zona in scala 1:1000/ 1:2000 con sagoma del fabbricato evidenziato.**

ESTRATTO NORME DI APPLICAZIONE IN MATERIA DI NUMERI CIVICI.

DPR 30.5.1989 n. 223

Articolo 42 Numerazione civica.
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Articolo 43 Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Regolamento edilizio comunale
Articolo 82. Numero civico degli edifici
Ogni edificio deve essere dotato di numero civico e di relativi subalterni, che vengono assegnati dall'Amministrazione Comunale ed apposti dal proprietario a sua cura e spese.
Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da m 2,00 a m 3,00 e deve essere mantenuta nella stessa posizione a cura del proprietario.
Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione comunale.
In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione Comunale, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.
In luogo del numero civico come sopra segnato, è ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne. Il relativo impianto di illuminazione e le sue condutture devono essere applicati in modo non visibile dalla strada.